

dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che nelle abitazioni della zona:

- a) non vi sia difetto di aria e di luce;
- b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie fecali e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
- c) le latrine, gli acquai e gli scaricatori siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
- d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento;
- e) sia impedito, in ogni caso, un eventuale deturpamento nell'aspetto dell'abitato o la violazione di leggi o di regolamenti vigenti in materia igienico-edilizia.

Art. 65

Altezza dei fabbricati e dei piani

I fabbricati da costruire nella zona rurale non potranno avere più di un piano oltre il terraneo, ed un'altezza massima di metri otto. Essi potranno avere i singoli piani di altezza ridotta fino a metri 3,30 per il pianterreno e a metri 3,00 per il piano superiore ma non potranno mai usufruire della maggiore altezza consentita per ottenere un maggior numero di piani.

Art. 66

Case rurali

Le case della zona rurale destinate esclusivamente al ricovero temporaneo o permanente dei coloni, delle loro famiglie e degli altri addetti alla coltivazione, nonché al ricovero delle scorte e provviste, saranno, inoltre, soggette alle norme seguenti:

- a) dovranno rispondere a tutte le norme ministeriali vigenti in materia;
- b) non saranno soggette a vincolo alcuno per quanto riguarda la parte architettonica, potendo essere semplicemente intonacate ed imbiancate;

c) potranno avere i terrazzi in diretta comunicazione con gli spazi scoperti vicini, ancorchè fossero destinati ad uso di abitazione;

d) potranno accoppiarsi costruttivamente anche a locali destinati a stalla, purchè non vi sia comunicazione interna alcuna e siano rispettate tutte le altre norme prescritte dal regolamento d'igiene;

e) in mancanza d'acqua fornita dall'impianto pubblico, potranno essere rifornite per gli usi non alimentari da acque derivanti dal sottosuolo, o da cisterne costruite per l'immagazzinamento di acque provenienti da falde di tetto o da terrazze non praticabili. Tali cisterne dovranno scendere a profondità di almeno quattro metri, essere a doppio reparto e munite di filtro. Inoltre, all'attingimento dell'acqua dovrà procedersi a mezzo di tubazioni e pompe, restando assolutamente vietato l'uso delle secchie, catini e la loro apertura nella parte superiore, che dovrà essere continuamente chiusa.

Indipendentemente da quanto sopra, il proprietario sarà tenuto all'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento di igiene del lavoro.

Art. 67

Sistemazione del terreno

Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione del fabbricato rurale devono essere tali da ottenere il preventivo parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

Il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno cinquanta centimetri rispetto al piano della circostante campagna.

Art. 68

Murature

È proibito addossare i muri delle abitazioni rurali direttamente ai terrapieni: essi dovranno essere distanti almeno tre metri dalla base inferiore della scarpata del terrapieno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede del terrapieno disti almeno due metri dalla erigenda costruzione. In ogni caso saranno costruiti opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione. I muri, le coperture e i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco impermeabili.

Art. 69

Cortili e servizi igienici

Nella zona rurale la superficie dei cortili e degli spazi interni degli edifici deve essere pari almeno ad un quarto della superficie delle pareti che vi prospettano, e la distanza fra le due facciate di fronte deve essere almeno uguale all'altezza della facciata più alta; i terranei dovranno essere elevati almeno di centimetri cinquanta sul suolo circostante ed essere sempre muniti di scantinato o vespaio; ai servizi igienici dovrà provvedersi, salvo che il Comune non abbia già provveduto in maniera più perfetta, con la costruzione di speciali impianti rispondenti alle moderne esigenze e conformi a tutte le norme che fossero dettate da altre disposizioni di legge e di regolamenti, generali o speciali, salvo l'approvazione dell'Ufficio sanitario.

Art. 70

Ambienti abitabili

Le camere di abitazione dovranno avere un'altezza di almeno metri 3,00 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base di almeno trenta metri cubi per ogni persona.

Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprono direttamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve avere una superficie di almeno due metri quadrati.

Art. 71

Impianti igienici, fognature e pozzi neri

Ogni abitazione per famiglia deve essere provvista di un acquaio e di una latrina. Questa dovrà avere il pavimento impermeabile, essere provvista di una finestra aprentesi all'aria libera di ampiezza non minore di metri quadrati 0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina.

Le latrine e gli acquai dovranno essere munite di chiusure atte ad impedire ogni esalazione di tubi di scarico costruiti con materiale impermeabile ben connesso nelle giunture. Ogni latrina, in mancanza della fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le regole indicate nel precedente articolo 51. Le acque domestiche di rifiuto, ove non esista la fognatura, saranno immerse nel pozzo nero o condotte in apposito serbatoio a tenuta stagna.

Art. 72

Ricovero per gli animali

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, ecc., saranno possibilmente situati a distanza dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato non dovranno avere comunicazioni dirette con i locali di abitazione e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di esso se il solaio non sia impermeabile o impermeabilizzato.

Le stalle dovranno avere un'altezza di metri quattro dal pavimento al soffitto ed una cubatura di metri cubi trenta per ogni capo grosso di bestiame, o la metà per ogni capo piccolo.

Gli abbeveratoi non saranno costruiti in legno ma con materiale di facile lavaggio.

Art. 73

Richiamo alle norme generali

Per tutto ciò che si riferisce agli edifici rurali non disciplinato dal presente capo, si applicheranno le disposizioni degli altri articoli del regolamento o del regolamento di igiene del comune.

TITOLO III

DOMANDE E RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE

Art. 74

Opere soggette ad autorizzazione

Nel territorio del Comune non si può procedere alla esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità ed il permesso del Sindaco:

1) costruzioni, demolizioni, ricostruzioni, ampliamenti e riattazioni di edifici o di muri di cinta, opere di urbanizzazione del terreno, anche se con costruzioni prefabbricate, lavori di sbancamento, livellamento, sgombero, ecc.;

2) introduzione di modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso le strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati da servitù a favore del pubblico, tinteggiature, collocamento di marciapiedi, insegne, iscrizioni e simili;

3) alterazioni del suolo pubblico o privato ed opere sotterranee in costruzioni contemplate dal presente regolamento;

4) esecuzione di qualsiasi lavoro interessante la fognatura domestica e la provvista delle acque;

5) costruzioni di cappelle, monumenti e ricordi marmorei.

Non si potranno, del pari, senza nuova autorizzazione, apportare varianti ai lavori in corso di esecuzione già approvati.

Salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico, storico o archeologico, senza autorizzazione delle competenti autorità e il permesso del Sindaco.

Se le opere sono ordinate dalla autorità giudiziaria basterà la semplice denuncia al Sindaco prima di intraprendere la costruzione.

Non si potranno, del pari, eseguire opere di costruzione, ricostruzione, ecc., in zone soggette ad interventi dello Stato, se non si è ottenuto l'autorizzazione dell'Ufficio del genio civile, a norma della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Per le opere da eseguire sui terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che i lavori non siano in contrasto con le prescrizioni del programma di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante nonchè del presente regolamento, a norma dell'art. 29 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e 6-8-1967, n. 765.

Le opere da costruire dai privati su terreni demaniali sono, in ogni caso, soggette alle stesse autorizzazioni stabilite per le costruzioni da effettuare su terreni non demaniali.

Art. 75

Manutenzione e restauri

È vietato eseguire radicali rifacimenti, ricostruzioni ex novo o lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza e larghezza delle vie, alle norme del presente regolamento, a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica ed architettonica. S'intende, comunque, che è consentita l'esecuzione di lavori di rimodernamento o di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici di cui innanzi, allo scopo di renderli più idonei e confortevoli, e quindi più abitabili: la licenza per la esecuzione di tali lavori sarà concessa ad esclusivo giudizio dell'autorità comunale, su parere della Commissione edilizia.

È fatto, però, obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di igiene e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti e rispondano alle esigenze del decoro cittadino.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può ordinare il rinnovamento di intonaci e tinteggiature, quando siano in condizioni tali da deturpare l'aspetto dell'edificio o pregiudicare il decoro dell'ambiente edilizio, assegnando un termine preciso per gli adempimenti da parte dei proprietari.

Art. 76

Riparazione di fabbricati minaccianti rovina

I proprietari, dietro ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione dei fabbricati, o di quelle parti di essi che minacciassero rovina, sotto comminatoria, in caso di ritardo, della esecuzione dei lavori d'ufficio, oltre l'applicazione delle penalità previste delle vigenti leggi, osservando il procedimento di cui all'art. 76 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 153 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, e dall'art. 55 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 77

Apertura di nuove strade da parte di privati

Quando uno o più proprietari intendano aprire passaggi, o iniziare la costruzione di una strada privata aperta al pubblico, senza addivenire ad alcuna lottizzazione del terreno laterale ad essa, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico, con l'intervento dell'amministrazione comunale, con il quale si assumono l'obbligo di provvedere convenientemente alla sistemazione della stessa strada o passaggio, allo scolo delle acque, alla pavimentazione, alla illuminazione ed alla nettezza, nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai concorsi per le strade vicinali.

La larghezza non potrà essere inferiore a dieci metri per le strade comprese nella zona residenziale urbana e nella zona di espansione, e a sette metri per le strade comprese nella zona rurale.

È vietata l'apertura di strade che non siano in piena conformità o correlazione organica al programma di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante anche nella zona immediatamente adiacente al medesimo.

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico passaggio, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento e della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

Dette strade, ove abbiano i requisiti prescritti, potranno essere classificate tra le comunali, a norma di legge. In tal caso nessuna indennità o rimborso

di spese è dovuto ai proprietari, i quali, però, dalla data della delibera di classificazione, rimarranno esonerati dagli obblighi contemplati nei commi precedenti.

Art. 78

Compilazione dei progetti e direzione dei lavori

La compilazione dei progetti di costruzione, demolizione, ricostruzione, ampliamento e riattazione di edifici, la direzione dei lavori relativi, i progetti per le opere di costruzione e ricostruzione di fabbricati urbani a più piani, la progettazione, con i relativi calcoli, e la esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso, ecc., spettano, secondo le classi e la qualità delle opere da eseguire, ad ingegneri, architetti, geometri e periti edili a ciò rispettivamente autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore.

L'amministrazione comunale, pertanto non prenderà in alcuna considerazione quei progetti ed istanze diretti ad ottenere autorizzazioni per la esecuzione di lavori edili se non siano redatti e firmati da professionisti a ciò abilitati dalle vigenti disposizioni.

Art. 79

Lavori che possono iniziarsi ed eseguirsi senza licenza

Salvo le ipotesi previste negli articoli precedenti, nessun lavoro potrà essere iniziato senza preventiva licenza, ad eccezione dei seguenti casi:

a) provvedimenti improcrastinabili, richiesti da urgenti ed improvvisi ragioni di sicurezza ed igiene, che dovranno, però, essere immediatamente denunciati all'amministrazione per la successiva regolarizzazione anche agli effetti fiscali;

b) opere disposte con regolare ordinanza dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie ed opere ordinate o eseguite dal genio militare;

c) restauri interni di ordinaria manutenzione, e perciò non comprendenti alcuna innovazione;

d) modifiche interne degli stabilimenti industriali, in pendenza della regolarizzazione della licenza, purché non in contrasto con le disposizioni vigenti.

Art. 80

Richiesta della licenza e documenti relativi

Salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 25 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, e la richiesta, nelle zone da consolidare e da trasferire della preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile, per la esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nei precedenti articoli l'interessato - ente o persona - dovrà presentare al Sindaco istanza su apposito modulo fornito dal Comune, precisando in essa la entità e la natura delle opere, la durata presumibile del lavoro, e allegando tutti quei documenti e disegni che valgono a dare una conoscenza esatta di quanto si vuole eseguire (descrizione, disegni, fotografie, modelli, ecc.).

I grafici, al pari dell'istanza, e tutti i documenti, disegni, ecc., dovranno essere tracciati con sistema indelebile e piegati, per esigenze di archivio, in misura non superiore ai centimetri 22x32.

In particolare, i grafici illustrativi delle nuove costruzioni a corredo della richiesta, dovranno essere esibiti in triplice copia. Qualora occorra licenza speciale da rilasciarsi su parere di organi consultivi, a corredo della richiesta dovranno essere aggiunte altre copie degli stessi documenti per i predetti organi.

La denuncia così completata, previo il pagamento delle prescritte tasse, sarà esibita al competente Ufficio comunale, che, verificato con un esame sommario la formale regolarità degli atti, ne rilascia ricevuta al denunciante.

I documenti da esibire sono:

a) una planimetria generale della zona nella quale l'opera dovrà essere eseguita, in scala non inferiore di 1:2000, perfettamente aggiornata in ogni particolare, in modo che da essa risultino in maniera precisa ed inequivocabile la posizione dell'opera, riferita ad elementi perfettamente noti ed individuati nella planimetria stessa ed alle proprietà confinanti, nonché le dimensioni di tutti gli spazi pubblici e privati adiacenti, ed ogni altro particolare che possa avere interesse ai fini della richiesta licenza. Inoltre nella stessa planimetria dovrà essere riprodotto il tracciato del programma di fabbricazione o del P.R.G. quando esso sarà approvato e dichiarato esecutivo;

b) una planimetria speciale dell'opera, in scala non minore di 1:100, e le planimetrie speciali, rilevate a differenti altezze, quando ciò fosse necessario per il diverso sviluppo dell'opera;

c) i disegni delle facciate prospicienti sulle pubbliche strade o comunque visibili da queste o da altri luoghi pubblici, completi anche della indicazione della decorazione cromatica relativa sia alle parti murarie, sia agli infissi, il tutto alla scala non inferiore di 1:100;

d) una sezione verticale (e occorrendo, anche più sezioni), da cui risultino tutti i particolari delle scale, cortili, solai, tetti, camere d'aria, ecc., sempre alla scala non inferiore di 1:100;

e) un particolare della facciata, completo di tutti gli elementi architettonici, che comprenda almeno un'intera campata, alla scala non inferiore di 1:20;

f) il progetto completo della fognatura domestica, sia pluviale che fecale, e quello degli impianti per l'approvvigionamento idrico dove manchi l'acqua fornita dal Comune. Quando la portata delle condotte relative a qualsiasi altro servizio debba, per particolari esigenze dell'edificio, sorpassare quella degli ordinari impianti domestici, occorrerà presentare anche per queste apposito progetto. Indipendentemente da quanto potrà risultare in base alla scala dei disegni, dovranno sui disegni stessi essere chiaramente indicate in cifre:

1) le altezze dei piani, sia lorde (da pavimento a pavimento), sia nette (da pavimento a soffitto);

2) le altezze dei muri esterni del fabbricato e dei muri di cinta verso gli spazi scoperti, sia pubblici che privati, e le dimensioni planimetriche di tali spazi e dei cortili;

3) le dimensioni delle aperture per il passaggio dell'aria e della luce.

Dovranno, inoltre, risultare da apposito elenco il tipo della fondazione e le dimensioni dei muri, delle armature dei tetti e solai, mensole, ecc., in una parola di tutte le membrature interessanti comunque la stabilità dell'edificio.

Qualora l'importanza della costruzione o dei luoghi lo consigli, potrà l'amministrazione richiedere la presentazione di uno schizzo planimetrico (o la fotografia) dei fabbricati immediatamente adiacenti, o anche il plastico dell'opera a realizzarsi.

Qualora occorressero convenzioni con terzi per rendere le opere progettate rispondenti alle norme regolamentari, esse dovranno essere esibite dal richiedente in copia autentica e dovranno essere trascritte a favore del Comune prima del rilascio della licenza edilizia.

Non potrà essere rilasciata licenza edilizia per le costruzioni che comprendessero, nel loro complesso, opere già esistenti difformi dal presente regolamento, o non risultanti in alcun modo già approvate.

Per gli stabilimenti industriali, stalle, teatri, cinematografi, depositi di sostanze infiammabili, sale di ritrovo pubblico, scuole, o altri locali aperti al pubblico, occorre indicare la destinazione precisa dell'edificio, mettere in rilievo le sue rispondenze alle speciali prescrizioni delle leggi e regolamenti, ed esibire in visione i documenti originali di approvazione delle varie autorità competenti.

Per le costruzioni industriali, commerciali, artigianali e simili, resta fermo l'obbligo della denuncia all'Ispettorato del lavoro per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del regolamento generale d'igiene del lavoro.

Per gli edifici di interesse storico, di pregio artistico o che interessino il panorama occorre anche il nulla osta della locale Sovrintendenza ai monumenti. (Vedi nucleo sottovincolo indicato dal programma di fabbricazione vigente).

Per la più rapida istruttoria delle pratiche edilizie l'amministrazione potrà designare uno o più impiegati del Comune, con l'incarico di esaminare preventivamente le pratiche stesse all'atto della loro presentazione e di fornire agli interessati tutti quei chiarimenti ritenuti necessari per la loro sollecita approvazione.

La domanda e i disegni, essendo documenti che si richiedono nel pubblico interesse, possono essere presentati in carta libera, purchè si faccia in essi menzione dell'uso esclusivo cui devono servire, a norma del punto XVII della circolare del Ministero dei lavori pubblici 10 ottobre 1913, n. 4052, riprodotta, successivamente, nel modulario dello stesso Ministero in data 10 novembre 1933, n. 8272.

L'Ufficio delle imposte di consumo, prima di procedere alla riscossione delle imposte per le opere la cui realizzazione prevede una regolare licenza, deve assicurarsi dell'avvenuta approvazione del progetto relativo. Per le opere, invece, che possono eseguirsi senza licenza, l'Ufficio imposte nel suo adempimento, prescindere da tale condizione.

Art. 81

Licenze per gruppi di fabbricati

Se la richiesta di licenza ha per oggetto la costruzione di edifici o gruppi di edifici, anche non visibili da strade o spazi pubblici, i quali debbono, poi, in qualunque tempo, collegarsi all'abitato, o alle strade e spazi pubblici con apposite vie di comunicazione, dovranno i richiedenti, oltre ai documenti e ai disegni innanzi indicati, sottoporre all'approvazione i progetti completi della viabilità, della fognatura e degli altri servizi pubblici, a norma della vigente legge urbanistica.

La larghezza delle strade private disposte in un piano di sistemazione non deve essere inferiore a metri dieci, anche se non a confine di pubbliche strade. Il Comune potrà richiedere che dette strade siano chiuse di notte alla loro estremità con cancelli, e che siano munite di cartelli visibili con la scritta «Via privata».

L'approvazione di tali progetti e la sorveglianza sulla loro esecuzione non importano alcun obbligo per il comune di concorrere nella spesa di costruzione delle strade e nell'impianto dei servizi, nè ad assumere, in tutto o in parte, l'onere della loro manutenzione, dovendo tanto la costruzione delle strade, delle fognature e gli impianti dei servizi, quanto la loro manutenzione, restare interamente a carico dei richiedenti o dei loro aventi causa, a norma delle disposizioni contenute nella succitata legge urbanistica.

La licenza di abitabilità per gli edifici così costruiti sarà fra l'altro, subordinata alla osservanza di tutte le suddette condizioni.

Art. 82

Firma delle richieste e dei documenti allegati

La domanda di licenza, i documenti e i disegni allegati, dovranno portare la firma del proprietario che intende costruire, del redattore dei progetti e del direttore dei lavori, legalmente autorizzati in relazione alla natura dell'opera.

Colui o coloro che sottoscriveranno la domanda in qualità di proprietari o di committenti, s'intenderanno, nei riguardi del Comune, essere i soli ad edificare ed a possedere, e perciò tenuto a ridurre ogni cosa al primitivo stato quando, per opposizione comunque o da chiunque prodotta, fossero impediti in modo definitivo dal condurre a termine l'opera. Nella stessa domanda tutti i firmatari dovranno indicare il loro domicilio legale, al quale dovranno essere utilmente indirizzate tutte le comunicazioni.

Art. 83

Opere soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, della Sovrintendenza ai monumenti, dell'Ufficio del genio civile, ecc.

Se il progetto esibito al Comune per l'autorizzazione a costruire rientra nel novero di quelli per i quali è richiesto il preventivo assenso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Sovrintendenza ai monumenti, dell'Ufficio

del genio civile, della Sezione urbanistica regionale o di altre autorità o uffici pubblici, non può il Sindaco procedere al rilascio della licenza edilizia senza il preventivo assenso o parere favorevole delle anzidette autorità.

Art. 84

Deroghe alle norme del piano regolatore o programma di fabbricazione e del regolamento

I poteri di deroga previsti dalle norme in vigore al programma di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante nonchè al presente regolamento possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 85

Rilascio o rifiuto della licenza edilizia - Ricorsi degli interessati e dei cittadini

Ferma restando la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio del genio civile, richiesta per le zone da trasferire e da consolidare, la licenza edilizia dovrà essere rilasciata dal Sindaco, in conformità delle disposizioni contenute nella legge urbanistica e nelle altre leggi vigenti, previo parere degli organi ed uffici competenti entro sessanta giorni dalla domanda o dall'eventuale completamento degli atti e documenti che fossero richiesti in forza delle disposizioni del presente regolamento. Detto termine sarà calcolato dalla data apposta sulla stessa domanda, o sulla lettera di accompagnamento dei documenti inviati a completamento della pratica, dall'ufficio protocollo del Comune.

Qualora le opere progettate fossero ritenute tali da danneggiare la fisionomia tradizionale del Comune, o di particolari località di esso consacrate, per la loro bellezza naturale, al pubblico godimento, l'amministrazione potrà, previa comunicazione scritta all'interessato, sospendere per tre mesi l'istruttoria in attesa delle decisioni del Ministero della pubblica istruzione o della Soprintendenza ai monumenti, ai quali dovrà, però, esser subito fatto presente la opportunità di intervenire, ai sensi delle disposizioni che vigono nella speciale materia.

Le determinazioni del Sindaco, sulla domanda di licenza di costruzione devono essere notificate agli interessati, indicando i motivi del rifiuto ed eventualmente quali parti dei progetti dovranno essere modificate, restituendo, in pari tempo, i disegni presentati, ad eccezione di un esemplare di essi da acquisire agli atti del Comune.

Scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande, o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi, senza che il Sindaco si sia pronunciato, gli interessati hanno diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini dell'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, e ricorrere contro il rilascio della stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento e con le prescrizioni del programma di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante.

Art. 86

Caratteri e validità delle licenze

La licenza edilizia non importa convalida tecnica dell'opera, restando ogni responsabilità della esecuzione dei lavori completamente a carico degli interessati, ai sensi del successivo articolo 87. La stessa licenza non esime il richiedente dall'obbligo di osservare tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di polizia e di tutela dei monumenti o del paesaggio. La licenza, inoltre, si intende rilasciata con salvezza assoluta dei diritti dei terzi, dovendosi ritenere il Comune assolutamente estraneo ad ogni vertenza o contestazione che potesse sorgere fra gli interessati.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entrò tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza stessa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I

RESPONSABILITA' PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CAPISALDI PER LE COSTRUZIONI LUNGO SPAZI PUBBLICI

Art. 87

Responsabilità della esecuzione dei lavori - Tabelle con le indicazioni relative ai cantieri

Il committente titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili, a norma dell'art. 31 della legge urbanistica modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano state fissate nella licenza edilizia.

La responsabilità dei suddetti non viene diminuita per effetto della presentazione dell'elenco delle dimensioni delle membrature e dei calcoli tecnici delle singole strutture, in esecuzione del disposto del precedente articolo 80.

Qualora durante l'esecuzione risulti che il direttore dei lavori non presti effettivamente la sua opera, sarà senz'altro revocata la licenza e disposta la sospensione dei lavori stessi.

È obbligatorio, per tutta la durata dei lavori, tenere esposta esternamente, in luogo ben visibile, una tabella di dimensioni non inferiori a cm. 80x60, indicante il nome del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore.

Art. 88

Opere in conglomerato cementizio

L'impresa costruttrice, prima di iniziare i lavori, deve inviare al Prefetto

della provincia, direttamente o a mezzo dell'ufficio municipale, regolare denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, ecc.), corredata del progetto di massima compilato da un Ingegnere o Architetto o da un Geometra iscritto all'Albo ognuno nell'ambito delle proprie competenze, adempiendo successivamente a tutte le altre prescrizioni di leggi in materia ed alle istruzioni che venissero imposte dalle competenti autorità.

Art. 89

Capisaldi per gli edifici a confine di pubbliche strade

Per qualsiasi edificio da sorgere a confine di pubbliche strade, aperte o da aprire, il proprietario dovrà chiedere in tempo utile la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello a cui le costruzioni stesse vanno riferite e disposte.

Lungo i lati delle strade esistenti non potranno essere eseguite costruzioni di alcun genere a distanza inferiore ai tre metri dal confine stradale. In casi particolari, ove speciali ragioni di allineamento con i fabbricati esistenti o di estetica cittadina imponessero una distanza diversa, essa sarà stabilita dal Sindaco su parere della Commissione edilizia. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni dell'art. 1 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente norme per la tutela delle strade e della circolazione, l'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 41 - septies della legge urbanistica) e le altre disposizioni vigenti in materia, tra cui l'articolo 30 del presente regolamento.

CAPO II

CAUTELE DA OSSERVARSI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 90

Ordinanze del Sindaco per la demolizione di opere pericolanti

Fermo restando quanto è detto nei precedenti articoli per le nuove costruzioni, ogni proprietario è responsabile direttamente della solidità e stabilità dei fabbricati.

Qualora per denuncia, reclamo o altra causa, si avesse motivo di ritenere che un fabbricato o parte di esso minacci rovina, o che si compiano lavori in

modo da destare preoccupazione per la incolumità delle persone, il Sindaco, inteso il parere dell'ufficio tecnico a suo insindacabile giudizio potrà ordinare, in via d'urgenza, tutte le opere, i provvedimenti e le precauzioni che fossero ritenuti necessari allo scopo di ovviare al pericolo temuto.

Art. 91

Sicurezza dei terzi

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme atte a rimuovere ogni pericolo di danno alle persone ed alle cose, e ad attenuare gli inconvenienti che potessero risentirne i terzi.

Art. 92

Occupazione di zone stradali

Qualora occorresse occupare temporaneamente il suolo stradale, il costruttore dovrà richiedere ed ottenere dalla competente autorità la necessaria licenza ed usare ogni cautela per evitare qualsiasi danno, diretto o indiretto, ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ad Enti pubblici o privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.

La manomissione della pavimentazione stradale potrà consentirsi solo quando gli uffici competenti non ritengono potersi provvedere altrimenti, ed in tal caso dovrà l'interessato impegnarsi a rispettare l'originario andamento e dare tutte le garanzie che fossero richieste per la perfetta remissione ad pristinum di tutte le opere stradali manomesse o comunque danneggiate, valendosi di appaltatori municipali quando così fosse prescritto ed attenendosi a tutte le disposizioni speciali che potranno, caso per caso, impartire i competenti uffici. Le stesse norme valgono per la messa in opera di puntelli di legno, metallo o muratura (barbacani) che si rendessero necessari per improvvise esigenze statiche di fabbricati e salvo quanto fosse dovuto al Comune per tassa di occupazione di suolo pubblico o per qualsiasi altro titolo.

In ogni caso, a dette occupazioni stradali si potrà far ricorso solo in casi di assoluta necessità e quando non esistono altri mezzi per rimediare agli inconvenienti lamentati, arrecando il minor intralcio alla circolazione delle persone e dei veicoli e ripristinando la libertà di transito il più presto possibile.

Art. 93

Recinzione dei cantieri

Nella esecuzione dei lavori a confine di vie o spazi pubblici dovrà di norma costruirsi un assito che recinga il luogo della esecuzione degli stessi lavori, salvo il caso di opere di brevissima durata ed importanza, bastando allora un semplice cartello di avviso per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Nel periodo di tempo in cui si eseguono i lavori è obbligatorio per l'interessato porre in luogo opportuno appositi segnali ed avvisi per i passanti, e degli stabili ripari, che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne a vetri rossi accese.

Al termine dei lavori l'area pubblica che comunque fosse stata impegnata dovrà essere restituita al pubblico uso perfettamente sgombra e nelle stesse condizioni precedenti la occupazione.

Qualsiasi cantiere dovrà essere dotato di razionale latrina provvisoria, opportunamente allogata all'interno dell'area recintata.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di poca entità e di breve durata;
- b) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- c) si oppongano ragioni di pubblico transito.

In questi casi tuttavia dovranno essere disposti, nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo, che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore ai metri 2,50 dal suolo e nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

Il ripristino di tutto quanto attiene all'area pubblica, s'intende esteso al verde pubblico che fosse in parte o in toto eventualmente compromesso o sacrificato per effetto dei lavori.

Art. 94

Assiti

Per la costruzione degli assiti occorrerà ottenere dal Sindaco analogo licenza, pagando la tassa per l'occupazione di suolo e le somme eventualmente stabilite a titolo di garanzia.

Qualora l'assito possa interessare condutture o cavi aerei, occorrerà dimostrare di averne dato avviso alle ditte esercenti i servizi relativi.

Se il recinto comprende manufatti inerenti al servizio pubblico, si dovranno adottare disposizioni che ne assicurino il funzionamento ed il libero e pronto accesso, in qualsiasi momento, sia ai funzionari ed agenti del Comune, sia al personale adibito agli altri servizi. Occorrendo il temporaneo spostamento di qualcuno di tali manufatti, la spesa necessaria allo spostamento ed al ripristino sarà a carico dell'interessato e da questo anticipatamente versata.

Gli assiti dovranno avere un aspetto decente ed essere alti almeno metri 3,50. Le porte dovranno aprirsi verso l'interno ed essere tenute normalmente chiuse; gli spigoli sporgenti dovranno essere attintati, secondo le indicazioni del competente ufficio comunale per tutta la loro altezza, o portare sospesa una lanterna a vetri rossi, da tenersi accesa dal tramonto all'alba a cura e spese dell'interessato.

Art. 95

Affissione sugli assiti

Il Comune ha la facoltà di avvalersi, senza corresponsione di alcun compenso, delle facce esterne degli assiti, ponti di servizio e simili per le affissioni. Tale facoltà deve essere esercitata senza pregiudizio delle esigenze dei lavori.

È però riservata al proprietario la facoltà di apporre sugli stessi assiti gli avvisi di fitto, di vendita, ecc., relativi alla costruzione, nonchè la tabella indicante il proprietario, il costruttore ed il direttore dei lavori prescritta dal precedente articolo 87; tali occupazioni non dovranno superare complessivamente un ottavo della superficie disponibile, salvo il caso che questa misuri meno di metri quadrati sedici, nella quale ipotesi resteranno sempre a disposizione del proprietario e del costruttore spazi della superficie complessiva di metri quadrati due.

Art. 96

Ponti di servizio in elevazione

Dove non fosse necessaria o non fosse permessa la costruzione di un assito, il ponte di servizio più basso in risalto sulla facciata non potrà trovarsi a meno di metri quattro dal piano stradale e dovrà avere il suo piano così perfettamente chiuso da riparare in modo completo lo spazio sottostante.

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità dei ponti di servizio e delle scale necessarie ai lavori. Sui detti ponti dovranno essere sistemati tutti quei ripari, barriere fisse, o zoccoli, alti almeno settanta centimetri, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passanti.

I ponti di servizio, inoltre, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a) le piantane di altezza oltre metri otto dovranno sempre essere fatte di legni accoppiati per tutta la loro altezza;

b) i ponti praticabili dovranno sempre avere la larghezza di almeno centimetri cinquanta;

c) le scale impiegate fra i ponti dovranno essere rafforzate alla estremità da un tirante a vite che impedisca il divaricarsi dei montanti.

Quanto innanzi rappresenta solo un minimo di garanzia, che non esime il costruttore da alcuno degli obblighi contemplati dalle vigenti leggi sulle assicurazioni per danni, infortuni, ecc., nè dalle responsabilità derivanti dal non aver adottato, a seconda delle circostanze altre cautele supplementari.

Art. 97

Rivestimento esterno dei ponti di servizio

Oltre quanto è stabilito nel precedente articolo, i ponti di servizio sulle strade o spazi pubblici dovranno avere la facciata esterna rivestita di stuoie, graticci o altro materiale che valga a mascherarne la vista. Da tale obbligo sono esenti i ponti costruiti per opere di lieve importanza e durata, come intonaci, attintature e simili.

Art. 98

Demolizioni e materiali di risulta

Nelle demolizioni si dovrà procedere in modo da evitare la caduta dei materiali voluminosi, danni ai fabbricati vicini o fastidio alle persone.

Dovrà, del pari, essere sempre evitata la formazione e diffusione della polvere, sia coprendo i materiali, sia bagnandoli o usando qualsiasi altro mezzo.

Le demolizioni debbono farsi a tratti successivi e con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; allo stesso scopo, gli scavi devono essere fatti in modo da evitare rovine e franamenti.

È vietato gettare sulla pubblica via materiali provenienti da demolizioni, ancorchè minuti. I materiali di risulta, devono essere calati al suolo nella forma più adatta ad eliminare pericoli o fastidi, non devono rimanere mai accumulati sopra solai più alti del piano stradale ma essere sempre prontamente rimossi e portati a destinazione.

Potrà però, caso per caso, concedersi l'uso di limitate zone di uso pubblico, esterne agli assiti, per il temporaneo deposito (fra il tramonto e l'alba) dei materiali stessi per le operazioni di carico e scarico, previo pagamento delle tasse relative.

Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti, e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo al ripristino del selciato e di quanto altro è stato manomesso.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati agli appositi luoghi di scarico pubblico.

I carri impiegati per il trasporto devono essere adatti allo scopo, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di terreno o materiale venga sparso durante il tragitto fino al luogo di deposito. Nel caso che si verifichi spargimento di materiale lungo il percorso, il costruttore dovrà provvedere immediatamente per la sua rimozione e per la pulizia della località.

Art. 99

Scavi

Gli scavi non saranno permessi, di norma, se non quando debbono praticarsi lontano dalle sedi di strade o spazi pubblici ad una distanza uguale almeno alla loro profondità.

Gli scavi per fondazioni o per altre esigenze, che dovessero necessariamente eseguirsi sul confine od in prossimità di spazi pubblici, saranno consentiti solo alla condizione che il costruttore adoperi tutte le cautele e mezzi atti ad impedire pericolosi franamenti. A tale scopo egli terrà informato dei mezzi adottati, con sufficiente anticipo e a mezzo di lettera raccomandata, l'Ufficio tecnico o il tecnico comunale, conservando, in ogni caso, l'intera responsabilità che gli compete per gli eventuali sinistri e danni che si potessero verificare.

In giro agli scavi dovrà sempre costruirsi verso gli spazi e aree pubbliche uno steccato dell'altezza almeno di due metri anche quando per gli altri lavori non fosse necessaria o non fosse prescritta la costruzione dell'assito, di cui al precedente articolo 94.

Art. 100

Interruzione dei lavori

In caso di ritardo o di interruzione dei lavori, per esigenze dei quali fu costruito un assito o comunque occupato il suolo pubblico, dovrà il proprietario giustificare presso gli uffici municipali tale interruzione o ritardo. In caso diverso, decorsi trenta giorni dalla constatata interruzione o dall'inizio di essa, sarà facoltà del Sindaco far cessare la concessione e adottare i provvedimenti necessari nel pubblico interesse.

Per i lavori che riguardano intonaco, stucco, attintatura di facciate e simili, la concessione sarà revocata in seguito alla interruzione di soli quindici giorni. In tutti i casi suddetti, la revoca sarà comunicata all'interessato con semplice avviso a mezzo del messo comunale, ed importerà l'incameramento di tutte le tasse già corrisposte, nonchè l'obbligo della immediata rimessa in pristino della località a cura e spese dell'interessato.

CAPO III

APPOSIZIONE DI NUMERI CIVICI, TABELLE, MENSOLE, GANCI, OROLOGI, ECC., DA PARTE DEL COMUNE

Art. 101

Numerazione civica

Le porte e gli accessi dalle vie, piazze, ecc., all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri, da indicarsi su targhe di materiale resistente, secondo il tipo già adottato dal Comune per gli altri fabbricati.

L'obbligo della numerazione, giusta l'art. 37 del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 31 Gennaio 1958, n. 136, si estende anche interamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità delle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto medesimo.

La spesa per i numeri civici sarà posta a carico dei proprietari dei fabbricati, a norma dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dall'art. 55 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 102

Domande dei proprietari dei fabbricati per la numerazione civica e per il permesso di abitabilità o di agibilità

Gli obblighi di cui all'articolo precedente devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

A costruzione ultimata, e comunque prima che possano essere immesse persone nel fabbricato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

La domanda deve essere presentata su apposito modello, fornito dagli uffici municipali, conforme all'esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica (modello AP/7a per la richiesta del certificato di abitabilità e modello AP/7b per la richiesta di apposizione dei numeri civici).

Art. 103

Appoggio agli edifici di tabelle, mensole, ganci, ecc., da parte del Comune

Il Comune ha la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati e delle altre costruzioni prospettanti sulle vie e spazi pubblici, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

a) le tabelle portanti i nomi delle vie, piazze e spazi pubblici, e le altre indicazioni utili per la viabilità, la sicurezza pubblica, l'igiene, ecc.;

b) gli orinatori;

c) le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche, per i tracciamenti e per gli idranti;

d) le mensole, i ganci e i tubi per l'illuminazione;

- e) gli orologi pubblici;
- f) i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- g) i quadri per l'affissione;
- h) gli avvisatori statici, elettrici, ecc., e i loro accessori;
- i) ogni altro apparecchio che si rende necessario per ulteriori esigenze dei pubblici servizi.

Tutti gli indicati apparecchi, ad eccezione dei tubi di cui alla lettera d), dovranno essere sempre tenuti visibili; essi saranno applicati e mantenuti a spese del Comune o dei concessionari o appaltatori dei pubblici servizi, nel modo e luogo da essi stabiliti, senza, però, che rechino danno alle fabbriche o manifesto turbamento al decoro dell'edificio, e senza che il proprietario debba sostenere la spesa per la loro rimozione ogni qualvolta fosse necessaria per migliorare o riordinare l'edificio stesso; in ogni caso s'intendono rispettati i diritti degli stessi proprietari agli indennizzi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato, nel quale si trovano collocate le dette tabelle, orinatoi, piastrene, mensole, ecc., dovrà prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione comunale, appaltatori, concessionari, ecc., prima di iniziare gli stessi lavori.

TITOLO V

CONTROLLO DEI LAVORI ESEGUITI - LICENZE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' - CONTRAVVENZIONI

Art. 104

Vigilanza sulle costruzioni e sui lavori in genere - Ordini di sospensione e di demolizione

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, ai regolamenti, alle prescrizioni del programma di fabbricazione vigente e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante e alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Egli si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro mezzo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Il Sindaco, a mezzo dei propri agenti e del personale degli uffici tecnico e sanitario, ecc., vigila altresì affinché tutti gli edifici posti nel territorio comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle buone norme del pubblico decoro, sia nelle parti interne, sia nelle parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o esposte alla vista del pubblico.

Il Sindaco cura, inoltre, la esecuzione delle decisioni prese in merito alle domande presentate e sorveglia affinché le opere siano eseguite con le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle altre disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, secondo le buone regole d'arte ed in conformità del progetto approvato.

Qualora sia constatata l'inosservanza di dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco, giusta l'art. 32 della suindicata legge, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti dell'articolo 29 della legge urbanistica.

È vietato, senza speciale permesso del Comune, servirsi dell'acqua defluente da pubbliche fontane o correnti in fossi e pubblici canali, nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi, allo scopo di servirsi di tale acqua per i lavori di costruzione.

Art. 105

Accesso sui lavori - Comunicazioni del proprietario all'amministrazione comunale

I funzionari e gli agenti del Comune, i Vigili del Fuoco, gli agenti e funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, i funzionari del Genio Civile e quanti altri fossero delegati o investiti dalla sorveglianza, devono avere sempre libero accesso, senza altre formalità che quella del riconoscimento personale, ovunque vi siano lavori in corso, per sorvegliare il regolare andamento e l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti: i proprietari e gli assuntori dei lavori dovranno avere sul posto, ed esibire ad ogni richiesta, i modelli approvati e le licenze ed ogni altro documento atto a comprovare la regolarità del loro operato.

Alla fine dei lavori di rustico il proprietario ne darà comunicazione al Comune con lettera raccomandata. Ricevuta tale comunicazione, il Sindaco disporrà gli opportuni sopralluoghi, in contraddittorio con gli interessati, necessari per accertare con appositi verbali la regolarità della costruzione in relazione ai modelli approvati, alle disposizioni del presente regolamento e a tutte le altre norme legislative in vigore. In occasione di tale visita sarà eseguita anche la scelta e l'approvazione dei campioni per l'attintatura, qualora non fosse stata già specificata nel progetto o nella licenza edilizia.

Il proprietario dovrà comunicare al Comune, la data di ultimazione degli intonaci interni, la quale sarà verificata dall'Ufficio Sanitario del Comune.

Analoga comunicazione sarà fatta al completamento definitivo della costruzione, quando dovrà essere richiesta la licenza di abitabilità o di agibilità.

Art. 106

Deficienze riscontrate durante le visite

Le deficienze rilevate durante le visite dai funzionari e dagli agenti daranno luogo a regolari ordinanze ingiungenti la esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie nei perentori limiti di tempo prescritti. Tali ordinanze non esimeranno gli interessati dal procurarsi le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, dal pagamento delle relative tasse e spese e dalla osservanza di ogni altro eventuale obbligo, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 107

Demolizione o rimozione di opere costruite sul suolo pubblico Divieto di chiusura di strade vecchie e nuove

L'amministrazione comunale può prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio soprastante al suolo pubblico, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, porte e finestre a pian terreno che si aprono verso l'esterno, ecc.

Quando tali opere siano state costruite abusivamente o tollerate dal Comune, l'autorità comunale può ordinarne la demolizione o rimozione in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione di tempo.

Quando, invece, siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'autorità comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione, quando vi sia ragione di interesse pubblico, o in occasione di restauri importanti dell'edificio o delle parti in questione, salvo il diritto ed eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari in forza di leggi, regolamenti o diritti acquisiti.

Rimane espressamente vietato di chiudere le vie vecchie e nuove con i cosiddetti fabbricati provvisori, suppenne, stalle, e simiglianti. Le strade attualmente occupate in tutto o in parte, di fronte o di lato, debbono essere immediatamente sgomberate a spesa dei proprietari, che non potranno affacciare pel rilascio alcuna pretesa d'indennizzo. Qualora i proprietari non ottemperassero, l'Amministrazione Municipale fisserà un termine perentorio, trascorso il quale ne seguirà lo sgombero, rivalendosi della spesa occorsa con ruolo forzato a carico degli anzidetti proprietari.

Art.108

Rinvenimenti in occasione di demolizioni, scavi, ecc.

Se nel costruire, trasformare o demolire un edificio, o nell'eseguire fondazioni, scavi, di qualsiasi genere nel territorio del Comune, si venissero a scoprire manufatti, ruderi, monumenti o avanzi di presumibile pregio storico, artistico o archeologico, oltre quanto è stabilito dalle leggi in vigore, dovranno il proprietario e il costruttore darne immediato avviso al Comune per i provvedimenti del caso.

Analoga cura dovrà porsi in caso di rinvenimento di ossa umane.

Il proprietario e il costruttore sono tenuti ad osservare e far osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.

Art. 109

Licenza di abitabilità o di agibilità

Gli edifici o parte di essi costruiti, ricostruiti, sopraelevati o comunque modificati, non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede, quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario e di un tecnico comunale, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità, a norma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Nelle località vincolate da disposizioni di trasferimento e consolidamento il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità, è condizionata alla esibizione di un certificato, da rilasciarsi dall'Ufficio del genio civile, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle disposizioni relative, a norma dell'art. 37 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

In ogni caso la licenza di abitabilità o di agibilità sarà concessa dopo che sono state rispettate tutte le altre disposizioni previste dalle leggi in vigore e dal presente regolamento.

Art. 110

Contravvenzioni

Salvo quanto è stabilito dagli articoli 28 e seguenti della legge 25 novembre 1962,

n. 1684, e dalle leggi sanitarie per le infrazioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, per le contravvenzioni al presente regolamento, a norma dell'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applica:

a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dall'art. 32, primo comma, della predetta legge urbanistica;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della stessa legge urbanistica.

Per quanto altro non fosse previsto nel precedente comma, s'intenderanno applicabili, nei casi di infrazioni contravvenzionali, gli articoli 106 e seguenti del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificati e integrati da successivi provvedimenti legislativi e dalla nuova legge 3 maggio 1967, n. 317.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

I proventi delle pene pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al funzionamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma.

Art. 111

Perdita delle agevolazioni fiscali, dei contributi e degli altri benefici da parte dei proprietari

Fatte salve le sanzioni di cui alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici, compreso questo Comune.

Il contrasto deve riguardare violazione di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singole unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione e P.R.G. appena esso sarà approvato ed operante.

È fatto obbligo al Sindaco di segnalare all'intendenza di Finanza, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla predetta legge urbanistica comportante la decadenza dei benefici di cui al comma precedente.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 112

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Edilizia e, se del caso, l'Autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico, quali gradini, sedili esterni, paraccai, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc. deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici e delle parti in questione.

Art. 113

Disposizioni transitorie

Dalla data di adozione valgono per il presente regolamento, in quanto applicabile, le misure di salvaguardia di cui alla legge 5 luglio 1966, n. 517.

Entro un anno dall'entrata in vigore gli edifici esistenti - confinanti con spazi pubblici - che ne siano ancora sprovvisti dovranno provvedere alla posa di canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali.

Entro tre anni dallo stesso termine potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le concessioni relative alla occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

Art. 114

Eстетica dei fabbricati preesistenti

Indipendentemente dai miglioramenti che potessero essere imposti alle parti dei vecchi fabbricati esposti alla vista del pubblico, o che venissero a risultare tali in seguito ad abbattimenti, tagli, e così via, dovranno le facciate ed i loro accessori (infissi, leggende, ecc.) essere sempre mantenuti in buono stato ed in conformità dell'ultimo tipo approvato. In caso contrario potrà il Sindaco imporre la esecuzione dei restauri occorrenti e di quanto altro potesse essere richiesto dall'estetica e dal decoro cittadino, fissando un perentorio termine, trascorso inutilmente il quale saranno applicate le sanzioni del caso, compresa la eventuale esecuzione in danno.

Art. 115

Igiene delle latrine, acquai, ecc.

È in facoltà dell'Amministrazione costringere i proprietari degli edifici esistenti a trasformare o restaurare le latrine, gli acquai, ecc., nonché le relative condutture, quando fossero mal costruite, mal disposte, mal tenute, o quando la loro vetustà costituisca per se una insufficiente garanzia per l'igiene.

Per la esecuzione di tali lavori il Sindaco, previo parere dell'ufficiale sanitario, notificherà agli interessati analoga ordinanza prefiggendo un congruo periodo di tempo, trascorso il quale i lavori saranno eseguiti d'ufficio a spese dei proprietari, seguendo la procedura indicata dall'art. 55 della legge comunale e provinciale.

Art. 116

Richiamo a leggi e regolamenti

Indipendentemente dalle norme del presente regolamento, dovranno essere osservate tutte le altre disposizioni contenute in leggi e regolamenti

generali e speciali aventi comunque attinenza con le materie indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda i locali destinati alle aziende industriali, commerciali ed agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme del regolamento generale d'igiene del lavoro vigenti, e per i lavori da eseguirsi nelle zone vincolate da trasferimento e consolidamento si applicheranno le norme stabilite dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Art. 117

Osservanza dei regolamenti

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate, anche se le relative autorizzazioni siano state accordate sotto imperio di disposizioni precedentemente in vigore.

I lavori già iniziati in base a permessi precedentemente ottenuti, potranno essere ultimati, ma dovranno uniformarsi per la condotta, alle norme presenti in quanto applicabili.

Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, nella progettazione, nella esecuzione e nella gestione delle opere edilizie dovranno essere osservate le disposizioni sull'igiene del suolo e dell'abitato contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie, le altre norme previste dal presente regolamento per la stessa materia, nonché le norme relative alla prevenzione dei pericoli di incendio.

Non sarà concessa alcuna proroga alle licenze edilizie rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento, che non abbiano avuto esecuzione durante il periodo della loro validità, a meno che dette licenze non rispondano alle norme del regolamento medesimo.

Art. 118

Revoca del precedente regolamento edilizio e delle altre disposizioni emanate in materia

Con la entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogati:

a) il regolamento comunale edilizio precedentemente approvato;

b) tutte le altre norme e disposizioni contenute in altri regolamenti ed ordinanze comunali, che risultassero comunque incompatibili con le nuove disposizioni.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA CON SEDI IN BARI**

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Prot. n. 23276/2/Urb.

VISTE le deliberazioni consiliari n. 43 del 25-3-1968 e n. 44 del 28-3-1968, n. 45 del 3-4-1968 e n. 58 del 14-4-1969 e la deliberazione della G.M. n. 540 in data 23-7-1969, approvate dalla G.P.A. rispettivamente nelle sedute del 9-7-1969 n. 11561/2/20/18 Div. IV e del 30 luglio 1969 n. 13174/2/20/18 Div. IV con le quali il Comune di Corato ha adottato e successivamente modificato il testo del Nuovo Regolamento Edilizio, composto di 74 pagine e comprendente 118 articoli con modifiche apportate a quelli appresso indicati:

Articoli: 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 34 - 36 - 37 - 38 - 42 - 46 - 48 - 53 - 61 - 71 - 74 - 88 e 90.

CONSIDERATO: che il Comune di Corato possiede un Regolamento edilizio deliberato dal C.C. il 28-5-1868 e ratificato dalla G.P.A. l'8-9-1868. Detto Regolamento non disciplina in alcun modo l'edilizia, ma si limita a precisarne solo alcuni concetti igienici inerenti l'illuminazione dei vani e le opere fognanti;

- Che lo stesso Comune ha operante il Programma di Fabbricazione approvato con D.P. 17-10-1967 n. 27983 in base alla legge 18-4-1962, n. 167 ed ha inoltre allo studio il P.R.G. alla cui redazione è obbligato dal D.M. n. 5 del 24-3-1960;

- Che nelle more dell'elaborazione ed approvazione del P.R.G. è necessario ed indilazionabile munire il Comune di un Regolamento edilizio che consenta di rendere pienamente attuabile il vigente programma di fabbricazione nonchè di proseguire e nel contempo disciplinare l'attività edilizia;

- Che il testo del Regolamento edilizio adottato dal Comune appare, per le precedenti considerazioni, meritevole di approvazione in quanto rispondente agli scopi per i quali è stato preposto;

- VISTO il parere della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie per la Puglia espresso con nota n. 3646 in data 7-6-1969;

- VISTO il parere della Sezione urbanistica di questo Provveditorato in data 16-8-1969 n. 667;

DECRETA

- Ai sensi dell'art. 36 della legge urbanistica 17-8-1942, n. 1150, modificata ed integrata con la legge 6-8-1967, n. 765, è approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Corato, redatto per rendere pienamente attuabile il Programma di fabbricazione. Detto Regolamento è stato adottato e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 43 del 25-3-1968, n. 44 del 28-3-1968, n. 45 del 3-4-1968 e n. 58 del 14-4-1969 e con deliberazione della G.M. n. 540 in data 23 luglio 1969. Esso è composto di n. 74 pagine, comprende 118 articoli con modifiche apportate a quelli appresso indicati:

Articoli: 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 34 - 36 - 37 - 38 - 42 - 46 - 48 - 53 - 61 - 71 - 74 - 88 e 90;
e viene unito al presente Decreto quale parte integrante dello stesso, con visto della Sezione Urbanistica di questo Provveditorato.

Bari, li 18-8-1969

IL PROVVEDITORE REGIONALE
F.to A. D'Alessandro

ALLEGATO

Programma di fabbricazione e Piano delle zone
da destinare ad edilizia economica e popolare
ai sensi della legge 18-04-1962 n. 167

DECRETO D'APPROVAZIONE DEL PROVVEDITORE
REGIONALE ALLE OO. PP. DI BARI
e
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SEZIONE URBANISTICA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA CON SEDE IN BARI**

Prot. n. 27983

IL PROVVEDITORE REGIONALE

VISTO il D.P.R. 30-6-1955, n. 1534;

VISTA la legge 18-4-1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare;

VISTA la legge 21-7-1965, n. 904, contenente modificazioni ed integrazioni alla citata legge n. 167;

CONSIDERATO che il Comune di CORATO è stato invitato - con nota n. 286 del 18-1-1967 del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale dell'Urbanistica - alla redazione del piano per l'acquisizione delle aree di cui innanzi;

CHE con delibera n. 145 del 16 febbraio 1967, approvata dalla G.P.A. il 5-4-1967, il Commissario Straordinario il Comune di CORATO ha approvato il programma di fabbricazione e relative norme di attuazione ad esso annesse con la precisazione che la sistemazione progettata per il vecchio nucleo dell'abitato racchiuso tra le Vie Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Piazza Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza Battisti, Piazza Matteotti e Corso Cavour, e la relative norme di attuazione potranno ritenersi produttive di effetti soltanto dopo la revoca o la modifica del contesto del D.M. 15-6-1953 riguardante il consolidamento ed il trasferimento di detto nucleo;

CHE gli atti formanti il piano di zona ed il programma di fabbricazione sono stati depositati presso la Segreteria Comunale per dieci giorni consecutivi, a decorrere dal 18-2-1967, e che di tale deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio Comunale ed inserito nel F.A.L. n. 14 del 18 febbraio 1967, nonchè a mezzo di manifesti murali, come da certificato rilasciato dal Segretario Comunale;

VISTO il certificato, rilasciato in data 17 maggio 1967, dal Commissario Straordinario al Comune di CORATO con il quale si attesta che le aree comprese nel piano di zona predetto non concernono terreni in uso ad Amministrazioni dello Stato e che sugli stessi non esistono vincoli paesistici, artistici e militari;

CONSIDERATO che avverso il programma di fabbricazione ed il piano delle zone sono state presentate, nei termini, n. 42 opposizioni da parte dei sottoelencati Signori, oltre una opposizione (n. 43) presentata fuori termine da parte del Sig. Luigi Piancone, ed un esposto a firma dei Sigg. Giuseppe Gallo ed altri, firmatari anche di opposizioni prodotte nei termini (n. 44):

- 1) Ente di Sviluppo in Puglia Lucania e Molise (opposizione in data 17-2-1967);
- 2) Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria s.r.l. (opposizione in data 23-2-1967);
- 3) S.r.l. Industria Dolciaria ed Affini (opposizione in data 27-2-1967);
- 4) Sigg. Luigi e Giuseppe Rosito e Umberto Piarulli (opposizione in data 24-2-1967);
- 5) Avv. Sabino Maldera (opposizione in data 27-2-1967);
- 6) Suor Maria Amendolia nella sua qualità di Superiore pro-tempore dell'Orfanotrofio Antoniano di CORATO (opposizione in data 1-3-1967);
- 7) Rag. Luigi Mazzilli (opposizione in data 28-2-1967);
- 8) Sigg. Carmela Lovino, Luigi Mazzilli, Luigi Piombino, ed Umberto Leone (opposizione in data 4-3-1967);
- 9) Sig. Attilio Mastromauro (opposizione in data 6-3-1967);
- 10) Padre Luigi Maiorino quale Superiore pro-tempore del Collegio dei Padri Redentoristi di CORATO (opposizione in data 7-3-1967);
- 11) Sigg. Antonietta, Filomena, Vito, Luigi, Domenico, Vincenzo, e Maria Di Gennaro quali eredi della proprietà di Anna Roselli (opposizione in data 8-3-1967);
- 12) S.r.l. Cooperativa Caseificio Pugliese (opposizione in data 7-3-1967);
- 13) Dott. Giuseppe Mastromauro e Maria Mastromauro (opposizione in data 7-3-1967);

- 14) Ing. Domenico Russo ed altri (opposizione in data 7-3-1967);
- 15) Avv. Francesco Mongelli ed Ing. Domenico Russo (opposizione in data 8-3-1967);
- 16) Sig. Pasquale Lastella (opposizione in data 8-3-1967);
- 17) Sig. Pasquale Pisicchio quale Presidente A.C.A.I. (opposizione in data 9-3-1967);
- 18) Dott. Giuseppe e Maria Mastromauro (opposizione in data 7-3-1967);
- 19) Dott. Cataldo Balducci ed Anna De Rosa (opposizione in data 8-3-1967);
- 20) Sig. Savino Lastella (opposizione in data 8-3-1967);
- 21) Sig. Francesco Gammariello ed altri (opposizione in data 8-3-1967);
- 22) Germane Citro Antonbenelia e Vittoria in Carlucci e Mariannina Lops ved. Citro (opposizione in data 9-3-1967);
- 23) Sac. Giuseppe Ferrara (opposizione in data 9-3-1967);
- 24) Sac. Giuseppe Ferrara (opposizione in data 9-3-1967);
- 25) Sig. Cataldo Quercia (opposizione in data 10-3-1967);
- 26) Sig. Nunzio Mangione (opposizione in data 10-3-1967);
- 27) Sig. Michele Grassitelli (opposizione in data 10-3-1967);
- 28) Sig. Giuseppe Ardito (opposizione in data 10-3-1967);
- 29) Sig. Cataldo Quinto (opposizione in data 10-3-1967);
- 30) Sig. Savino Ferrucci (opposizione in data 10-3-1967);
- 31) Sig. Gennaro Saccotelli (opposizione in data 10-3-1967);
- 32) Notaio Alberto Evangelisti (opposizione in data 10-3-1967);
- 33) Sig. Giuseppe Ardito quale Presidente Cooperativa Edilizia «Tenax» (opposizione in data 8-3-1967);
- 34) Sig. Giuseppe Ardito quale Presidente Cooperativa Edilizia «Tenax» (opposizione in data 8-3-1967);
- 35) Eredi Nicola Capano (opposizione in data 9-3-1967);
- 36) Sig. Mario Mennuti quale Segretario della C.I.S.L. di CORATO (opposizione in data 10-3-1967);
- 37) Sig. Ernesto Anelli quale Commissario Comunità Braccianti (opposizione in data 9-3-1967);
- 38) Sig. Giuseppe Ardito quale Presidente A.C.L.I. di CORATO (opposizione in data 10-3-1967);
- 39) Sig. Antonio Patruno quale Presidente Sezione Coltivatori Diretti (opposizione in data 8-3-1967);
- 40) Prof. Giuseppe Tandoi ed altri (opposizione in data 8-3-1967);
- 41) Cav. Giovanni Musto ed altri (opposizione in data 10-3-1967);
- 42) Sig.ra Angela D'avella (opposizione in data 10-3-1967);

VISTA la deliberazione commissariale n. 249 in data 10 aprile 1967, approvata dalla G.P.A. nella tornata del 10-5-1967, con la quale sono state esaminate le suindicate opposizioni decidendo: l'accoglimento totale di quelle contrassegnate con i n.ri 3 - 7 - 9 - 12 - 13 - 17 - 19 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 36 - 37 - 38 - 39 e 41; l'accoglimento parziale di quelle contrassegnate con i n.ri 5 - 14 - 21 - 33 - 34 - 40 e 42; la reiezione di quelle contrassegnate con i n.ri 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 16 - 23 - 24 - 15 - 18 - 20 - 22 - 35 e 43 (opposizione n. 43 Sig. Luigi Piancone pervenuta l'11-3-1967), nonché le conseguenti modifiche del Programma di fabbricazione redatto dal Prof. Arch. Roberto Pane in collaborazione con l'Arch. Mauro Civita, così come specificato dettagliatamente nel dispositivo della precitata delibera n. 249;

VISTA la successiva deliberazione commissariale n. 471, in data 11-7-1967, approvata dalla G.P.A., il 2-8-1967, con la quale è stata modificata la delibera predetta n. 249, in relazione alla richiesta formulata da questo Provveditorato con nota n. 17383 del 7-6-1967 al fine di eliminare il contrasto rilevato, nella predetta delibera, fra i pareri espressi, per alcune opposizioni, dall'Ufficio Tecnico Comunale e le decisioni adottate con la delibera n. 249, nonché la mancanza di motivazione in merito ad alcune opposizioni;

RITENUTO che con lo stesso provvedimento è stato altresì deliberato: l'accoglimento integrale delle opposizioni di cui ai n.ri. 3 - 7 - 9 - 12 - 13 - 19 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 e 41; l'accoglimento parziale delle opposizioni di cui ai n.ri. 5 - 14 - 15 - 17 - 21 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 e 42; la reiezione delle opposizioni di cui ai n.ri. 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 35 e 43;

VISTA la relazione n. 559 del 4-9-1967 con la quale la Sezione Urbanistica di questo Provveditorato, ha ritenuto che:

- 1) siano da respingersi per gli stessi motivi indicati dal Comune: le opposizioni n.ri. 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 16 - 18 - 20 e 22 a firma rispettivamente di: Ente di Sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria s.r.l.; Sigg. Luigi e Giuseppe Rosito e Umberto Piarulli; Suor Maria Amendolia nella sua qualità di Superfiora pro-tempore dell'Orfanotrofio Antoniano di CORATO; Sigg. Carmela Lovino, Luigi Mazzilli, Luigi Piombino ed Umberto Leone; Padre Luigi Maiorino quale Superiore pro-tempore del Collegio dei Padri Redentoristi di CORATO; Sig. Pasquale Lastella; Dott. Giuseppe e Maria Mastromauro; Sig. Savino Lastella; Germane Citro Antonbenelia e Vittoria in Carlucci e Mariannina Lops vedova Citro;

- 2) siano pure da respingersi, per le ragioni di cui alla lettera e) della predetta relazione della Sezione Urbanistica le opposizioni di cui ai n.ri. 3 - 7 - 9 - 12 - 13 e 41 firmate da: S.r.l. Industria Dolciaria e Affini; Rag. Luigi Mazzilli; Sig. Attilio Mastromauro; S.r.l. Cooperativa Caseificio Pugliese; Dott. Giuseppe e Maria Mastromauro; Cav. Giovanni Musto ed altri;
- 3) siano altresì da respingersi, per i motivi indicati dal Comune e dalla Sezione Urbanistica alla lettera f) della ripetuta relazione, le opposizioni n.ri. 11 - 23 - 24 - 35 e 43 a firma di: Sigg. Antonietta, Filomena, Vito, Luigi, Domenico, Vincenzo e Maria Di Gennaro quali eredi della proprietà di Anna Roselli; Sac. Giuseppe Ferrara; Sac. Giuseppe Ferrara; eredi di Nicola Capano; Luigi Piancone (esaminata benchè irricevibile in quanto pervenuta fuori termine);
- 4) le opposizioni di cui ai n.ri. 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 e 32 firmate da: Sig. Cataldo Quercia; Sig. Nunzio Mangione; Sig. Michele Grassitelli; Sig. Cataldo Quinto; Sig. Savino Ferrucci; Sig. Gennaro Saccotelli; notaio Alberto Evangelisti, sono anch'esse da respingere integralmente ad eccezione della richiesta di previsione di una zona residenziale per la quale, comunque, sono da imporre le prescrizioni precisate al punto c) della relazione n. 559;
- 5) le opposizioni n.ri. 19 - 28 - 33 e 34 firmate da: Dott. Cataldo Balducci ed Anna De Rosa; Sig. Giuseppe Ardito; Sig. Giuseppe Ardito quale Presidente Cooperativa Edilizia «Tenax»; Sig. Giuseppe Ardito quale Presidente Cooperativa Edilizia «Tenax»; sono da respingere per le ragioni esposte al punto c) della relazione n. 559;
- 6) le opposizioni n.ri. 5 - 14 - 15 - 17 - 21 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 a firma di: Avv. Sabino Maldera; Ing. Domenico Russo ed altri; Avv. Francesco Mongelli ed Ing. Domenico Russo; Sig. Pasquale Pisicchio quale Presidente A.C.A.I.; Sig. Francesco Gammariello ed altri; Sig. Mario Mennuti quale Segretario della C.I.S.L.; Sig. Ernesto Anelli quale Commissario Comunità Braccianti; Sig. Giuseppe Ardito quale Presidente A.C.L.I.; Sig. Antonio Patruno quale Presidente Sezione Coltivatori Diretti; Prof. Giuseppe Tandoi ed altri; Signora Angela D'Avella; sono da accogliere parzialmente, tenendo presente quanto specificato ai punti a), c), d), e), f), g) della relazione n. 559;
- 7) anche l'esposto (opposizione numerata 44) presentato da cittadini già firmatari di formali opposizioni, non può essere preso in considerazione, in quanto la richiesta tendente ad ottenere in permuta altri terreni è di pertinenza del Comune;

CHE, in conclusione, la predetta Sezione Urbanistica, con la citata relazione n. 559, che è da considerarsi, parte integrante del presente decreto, ritiene

meritevoli di approvazione sia il programma di fabbricazione che il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, redatto ai sensi della legge 18-4-1962 n. 167, con le modifiche ed integrazioni relative alle opposizioni presentate in sede di pubblicazione e da accogliersi parzialmente per le ragioni indicate, nella suddetta relazione, ai punti a), c), d), e), f), g);

CHE il programma di fabbricazione appare, da un punto di vista generale, redatto in modo urbanisticamente valido e che, alla suddivisione del territorio comunale, si è proceduto tenendo presente tutti i vincoli esistenti;

CONSIDERATO che la soluzione urbanistica, concernente il piano delle zone, appare validamente impostato talchè si ritiene che essa debba essere realizzata senza modifiche, tenendo presente l'unità dei singoli comprensori, sia come edilizia che spazi liberi e rete viaria nonchè aree e servizi di urbanizzazione secondaria, seguendo la planimetria di piano particolareggiato in scala 1:2.000;

CHE, per i soli Enti pubblici, potrà consentirsi per comparti unitari ed omogenei la sostituzione della soluzione di piano con un'altra diversa che, da un punto di vista urbanistico - edilizio, conservi gli stessi rapporti ed indici della prima e sia studiata con analoga unitarietà;

CHE questo Provveditorato condivide appieno le ragioni esaurientemente specificate nella relazione della Sezione Urbanistica e pertanto ritiene che le anzidette opposizioni siano da decidersi in conformità alle conclusioni cui è pervenuta la stessa Sezione;

A NORMA degli artt. 3 ed 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167;

D E C R E T A

Art. 1) - È approvato il programma di fabbricazione del Comune di CORATO redatto dal Prof. Arch. Roberto Pane con la collaborazione dell'Arch. Mauro Civita.

I relativi elaborati, costituiti da una relazione illustrativa e da una planimetria in scala 1:10.000 del territorio comunale, debitamente visto dal Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche di BARI formano parte integrante del presente decreto;

Art. 2) - È approvato, altresì, il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel Comune di CORATO, redatto dal Prof. Arch. Roberto Pane con la collaborazione dell'Arch. Mauro Civita, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962 n. 167, modificata con legge 27 luglio 1965 n. 904.

I relativi elaborati, costituiti da una relazione illustrativa concernente anche le previsioni di spesa occorrente per le sistemazioni generali, da una planimetria in scala 1:2.000, da una planimetria catastale in scala 1:2.000 e da un elenco delle proprietà comprese nel piano, debitamente visti dal Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia, formano anch'essi parte integrante del presente decreto;

I predetti elaborati del programma di fabbricazione e del piano di zona vengono approvati con le modifiche ed integrazioni apportate ed indicate dalla Sezione Urbanistica con la relazione 4-9-1967, che fa parte integrante del presente decreto;

Art. 3) - Il piano di zona, la cui approvazione, - a norma dell'art. 9 della citata legge n. 167 - equivale a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti, ha efficacia per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del presente decreto ed ha valore di piano particolareggiato di esecuzione, ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150;

Art. 4) - Le opposizioni sono decise in conformità di quanto dettagliatamente specificato nelle premesse;

Art. 5) - Il presente decreto sarà inserito, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Copia dello stesso decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata, unitamente agli atti formanti parte integrante di esso, presso la Segreteria del Comune di CORATO - Entro venti giorni, a decorrere dalla data di inserzione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il Sindaco pro-tempore - al Comune di CORATO, curerà di notificare, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, l'avvenuto deposito di cui innanzi.

Bari, li 7 ottobre 1967

IL PROVVEDITORE REGIONALE

F.to: O. Giorgi

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA CON SEDE IN BARI**

SEZIONE URBANISTICA

Prot. n. 559

OGGETTO: CORATO (Bari) - Programma di fabbricazione e piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18-4-1962 n. 167

Il Comune di Corato pur avendo una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, con del Ministero dei Lavori Pubblici n. 286 in data 18 gennaio 1965, è stato invitato alla redazione del Piano per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18-4-1962 n. 167.

In seguito a ciò, essendo il Comune in questione in possesso del solo Regolamento edilizio, è stato necessario procedere alla progettazione sia del Programma di fabbricazione che del richiesto Piano di zona. Detti elaborati redatti dal Prof. Roberto Pane con la collaborazione dell'Arch. Mauro Civita, sono stati approvati dal Commissario Straordinario del Comune di Corato con delibera n. 145 del 16 febbraio 1967. Constanza degli atti tecnici ed amministrativi e contro di essi sono state presentate n. 44 opposizioni, di cui due pervenute fuori termini. A tali opposizioni il Comune di Corato ha controdedotto con le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 249 in data 10-4-1967 e n. 471 in data 11-7-1967.

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Esso consta di una relazione illustrativa e della planimetria del territorio comunale, in cui è indicata la delimitazione delle singole zone nelle quali potrà essere consentita la fabbricazione, ivi comprese anche quelle di espansione;